



**REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE
DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Studenti iscritti dall'a.a. 2015-16**

Articolo 1

Contenuto e obiettivi della prova finale dei corsi di laurea magistrale

1. La prova finale dei corsi di laurea magistrale consiste nella discussione di fronte alla Commissione di laurea di una tesi elaborata dal candidato in modo originale sotto la guida di un relatore.
2. La prova finale deve verificare che il candidato:
 - abbia acquisito una conoscenza avanzata su tematiche proprie del suo corso di studi, che gli consenta di elaborare con autonomia di giudizio idee originali, mediante una comprensione sistematica e criticamente consapevole della letteratura rilevante per la disciplina;
 - abbia capacità di applicare le conoscenze acquisite e di risolvere problemi su tematiche innovative, anche in un contesto interdisciplinare;
 - abbia la capacità di esporre con chiarezza e di argomentare correttamente in forma scritta e orale.
3. I crediti formativi attribuiti alla prova finale sono definiti dai regolamenti didattici di ciascun corso di laurea magistrale.

Articolo 2

Tesi di laurea magistrale

1. La tesi rappresenta il risultato di un lavoro di ricerca su un argomento specifico coerente con gli obiettivi formativi propri del corso di studio del candidato, concernente aspetti teorici o applicativi o di natura empirica. L'argomento della tesi non deve essere necessariamente riferito a un insegnamento previsto nel piano di studi del candidato, ma può fare riferimento anche ad altri insegnamenti, ivi compresi quelli svolti all'estero, o ad attività di stage.

2. La tesi può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese, d'accordo con il relatore. La tesi deve essere redatta in inglese per i candidati dei corsi di laurea magistrale insegnati in lingua inglese.

3. La tesi deve essere preceduta da un *abstract* scritto in lingua inglese. Per il corso di laurea magistrale in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari l'*abstract* deve essere redatto anche in una seconda lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, a scelta dello studente.

Articolo 3

Regole antiplagio

1. La tesi deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 25 dal Codice Etico dell'Università di Siena. Il docente relatore della tesi ha la responsabilità di verificare l'originalità dell'elaborato.

2. Qualora sia disponibile specifico software antiplagio, il testo della tesi presentato in formato elettronico sarà controllato dall'Ufficio Didattica della Scuola di Economia e Management. La relativa certificazione sarà trasmessa a cura dell'Ufficio al relatore, al correlatore e, se nominato al controrelatore, nonché al Presidente della Commissione di laurea.

3. In caso di gravi violazioni, lo studente non sarà ammesso all'esame finale, fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite dalla normativa di Ateneo.

Articolo 4

Requisiti per l'ammissione alla prova finale

1. Per discutere la tesi dinanzi alla Commissione il candidato deve aver conseguito e registrato integralmente, entro i termini previsti dal calendario didattico, tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studio, al netto di quelli relativi alla prova finale; deve altresì avere presentato la domanda di laurea, accompagnata da tutta la documentazione richiesta, e depositato la tesi in formato cartaceo ed elettronico presso la competente Segreteria Didattica entro i termini fissati dal calendario didattico.

2. Entro venti giorni prima della discussione della tesi, il candidato deve consegnare una copia della tesi (in formato cartaceo, controfirmata dall'Ufficio Didattica, e in formato pdf) al relatore, al correlatore e al controrelatore, se nominato. Qualora lo studente non adempia a tale obbligo, la discussione non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata alla prima data utile, possibilmente nella stessa sessione, sentite le disponibilità del relatore, del correlatore e del controrelatore, se nominato. La nuova data della prova finale sarà decisa su disposizione del Direttore del Dipartimento competente della nomina della Commissione di laurea.

Articolo 5

Voto di laurea e valutazione della prova finale

1. Il voto di laurea è espresso in 110 (centodecimi), qualunque sia il numero dei componenti la Commissione di laurea magistrale. Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a 66 (sessantasei), con giudizio non negativo assegnato alla tesi e alla sua discussione.
2. Il voto di laurea si ottiene come somma tra: a) la media, espressa in centodecimi, ponderata per i crediti, degli esami di profitto previsti nel piano di studi della laurea magistrale; b) un voto assegnato alla tesi e alla sua discussione, compreso fra zero e 8 punti. Il risultato della somma è arrotondato per difetto se la parte decimale è minore di 0,5, per eccesso se è maggiore o uguale. Se la somma è pari almeno a 111, su proposta del relatore presentata secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la Commissione all'unanimità può attribuire la lode.
3. Qualora il relatore intenda proporre la lode dovrà trasmettere alla Segreteria Didattica del Dipartimento di afferenza del suo settore scientifico disciplinare o del settore scientifico disciplinare dei suoi insegnamenti entro il termine di deposito della tesi da parte del candidato di cui all'art. 4, comma 1, una lettera indirizzata al Direttore del Dipartimento, contenente dettagliate motivazioni di merito scientifico della proposta di lode. Sarà considerata irrilevante una lettera di motivazione della proposta di lode trasmessa dal relatore oltre il termine previsto per il deposito della tesi da parte del candidato: in tal caso, pertanto, la Commissione non potrà attribuire la lode.
4. Il punteggio di merito attribuito alla prova finale terrà conto, in particolare, del livello di approfondimento teorico, dell'abilità dimostrata dal candidato nell'utilizzo di metodologie quantitative adeguate all'obiettivo della ricerca, dell'efficacia delle analisi empiriche svolte, dell'originalità delle argomentazioni proposte e dell'efficacia della discussione.
5. Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al precedente comma 2, punto a), alla votazione 30 e lode viene attribuito valore pari a 31. Sono esclusi dal calcolo della media gli esami svolti in sovrannumero.

Articolo 6

Assegnazione della tesi e relatore

1. La tesi è assegnata su un argomento scelto dallo studente, d'intesa con il relatore, che ne segue l'elaborazione. Il relatore assume l'impegno a seguire la tesi di laurea assegnata anche in caso di passaggio ad altro insegnamento. In caso di trasferimento ad altro Ateneo, qualora il docente non sia disponibile a continuare a seguire la tesi, il Direttore del Dipartimento di afferenza provvede alla nomina di un altro relatore.
2. Lo studente può chiedere la tesi solo dopo aver ottenuto almeno 60 crediti.
3. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare per ogni anno accademico un numero minimo di tesi secondo quanto stabilito dal Regolamento del Dipartimento di afferenza.
4. Per garantire la qualità della supervisione delle tesi di laurea magistrale, il Regolamento del Dipartimento di afferenza potrà stabilire altresì il numero massimo di tesi di laurea magistrale che ciascun docente può accettare come relatore per ogni anno accademico.

5. Svolgono di norma la funzione di relatore delle tesi di laurea magistrale docenti di ruolo titolari di insegnamenti dei settori scientifico disciplinari previsti nel piano di studio dello specifico corso di laurea magistrale. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal competente Comitato per la Didattica. Se un docente a contratto è autorizzato a svolgere il ruolo di relatore, il correlatore e l'eventuale controrelatore dovranno essere nominati fra i docenti di ruolo.
6. Qualora, per gravi motivi, il relatore sia impossibilitato a partecipare alla Commissione della prova finale, dovrà chiedere al Direttore del Dipartimento competente della nomina della Commissione di essere sostituito, indicando il nome di un docente disponibile ad assumere il ruolo di relatore nella discussione della tesi. Il nuovo relatore sarà nominato su disposizione del Direttore del Dipartimento competente, sentito, se del caso, il Direttore del Dipartimento di afferenza del relatore.
7. La stessa procedura si applica in caso di sopravvenuto impedimento del correlatore e dell'eventuale controrelatore.

Articolo 7

Commissione della prova finale

1. Almeno un mese prima del completamento della tesi, il relatore comunica alla competente Segreteria Didattica il nome del correlatore, che dovrà visionare la tesi prima della sua presentazione per la discussione. Possono svolgere la funzione di correlatore docenti di ruolo e a contratto, anche di altre Università, assegnisti e cultori della materia nonché esperti non accademici, purchè di riconosciuta qualificazione sull'argomento della tesi.
2. Qualora la media degli esami di profitto del candidato sia superiore a 99 (equivalente a 27/30), il Direttore del Dipartimento titolare nomina un controrelatore scelto fra i docenti di ruolo e a contratto afferenti al Dipartimento secondo criteri di competenza scientifica sull'argomento oggetto della tesi, tenendo altresì conto dell'esigenza di rispettare – nei limiti del possibile - un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti . Per i corsi di studio di cui i due Dipartimenti sono contitolari, la nomina del controrelatore, scelto fra i docenti afferenti ai due Dipartimenti secondo criteri di competenza scientifica sull'argomento oggetto della tesi, è fatta dal Direttore del Dipartimento di riferimento.
3. La Commissione della prova finale dei corsi di laurea magistrale è nominata dal Direttore del Dipartimento titolare del corso di studi e, per i corsi di studio in contitolarità, dal Direttore del Dipartimento di riferimento. Nella composizione della Commissione si dovrà rispettare il criterio di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.
4. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo ed è costituita da docenti di ruolo e a contratto nonché assegnisti, cultori della materia ed esperti non accademici a cui siano state assegnate le funzioni di correlatore, a norma del precedente comma 1.
5. La Commissione è costituita da un minimo di 5 (cinque) commissari.
6. E' dovere dei docenti essere presenti puntualmente nelle Commissioni delle prove finali in cui sono stati nominati e/o in cui debbano partecipare in qualità di relatori, correlatori o controrelatori.

7. In caso di assenza del relatore (o del suo sostituto, nominato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6), la discussione della tesi non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata ad altra data, possibilmente nella stessa sessione, sentita la disponibilità del relatore (o del suo sostituto). La data sarà fissata dal Direttore del Dipartimento competente, se del caso sentito il Direttore del Dipartimento cui afferisce il relatore.

8. In caso d'impossibilità da parte del correlatore e/o dell'eventuale controrelatore, sopravvenuta in tempi che non ne consentano la sostituzione secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6, essi sono tenuti a inviare al relatore e al presidente della Commissione un'analitica relazione scritta, da cui risultino il motivato giudizio sulla tesi e il punteggio proposto. Tale relazione dovrà essere allegata al verbale della prova. In mancanza di tale relazione, o qualora essa sia giudicata dal presidente della Commissione non sufficientemente analitica e motivata per la formulazione del giudizio, la discussione della tesi non potrà essere svolta e la prova finale sarà rinviata alla prima data utile, possibilmente nella stessa sessione, sentiti gli impegni del relatore, del correlatore e dell'eventuale controrelatore (o dei loro sostituti). La data sarà fissata su disposizione del Direttore del Dipartimento competente, se del caso sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza del relatore.

Articolo 8

Modalità di svolgimento della discussione

1. L'utilizzazione dei supporti didattici disponibili per la discussione della tesi è consentita solo se ritenuta strettamente necessaria dal relatore ai fini della valutazione.

Articolo 9

Verifica del carico di lavoro dei docenti

1. Annualmente ed a conclusione dell'ultima sessione delle prove finali delle lauree magistrali di ciascun anno accademico dovrà essere reso pubblico, a cura dell'Ufficio Didattica della Scuola, un elenco dal quale risulti il numero complessivo di tesi delle quali ciascun docente ad essi afferente sia stato relatore, correlatore, o controrelatore.